COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 63/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1965

relativo ad una deroga all'articolo 17 del regolamento n. 19 del Consiglio e all'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 16/64/CEE, in merito alla fissazione in anticipo del prelievo per taluni prodotti nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 19 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) ed in particolare l'articolo 24,

Visto il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (2) ed in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento n. 19, l'ammontare del prelievo da riscuotere è, in generale, quello applicabile il giorno dell'importazione ; che tuttavia tale articolo prevede la possibilità di fissare in anticipo l'ammontare del prelievo per le importazioni di cereali in provenienza dai paesi terzi ;

Considerando che tale possibilità non è prevista dal regolamento n. 19 per prodotti diversi dai cereali ; che ne deriva un clima d'incertezza i cui effetti potrebbero essere dannosi per le industrie che utilizzano alcuni prodotti risultanti da una prima trasformazione dei cereali, e così pure per il commercio, quando il prezzo delle materie prime trasformate abbia un'incidenza considerevole e quando sia consuetudine stipulare contratti d'acquisto a lungo termine ;

Considerando che queste condizioni si riscontrano in particolare nelle industrie che utilizzano farina di frumento o di spelta, semole e semolini di grano duro, malto, crusche e residui, nonché prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento n. 141/64/CEE (3) ;

Considerando che la possibilità di fissare in anticipo l'ammontare del prelievo deve pertanto essere prevista anche per le importazioni di tali prodotti in provenienza dai paesi terzi ;

Considerando che gli scambi intracomunitari di cereali e di prodotti a base di cereali prodotti nella Comunità sono resi più difficili dall'incertezza relativa all'ammontare del prelievo ; che sembra quindi

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 933/62.

(2) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

(3) GU n. 169 del 27. 10. 1964, pag. 2666/64.

necessario estendere a detti scambi la possibilità di fissare il prelievo in anticipo ;

Considerando che per i cereali il rapporto tra il prezzo indicativo e il prezzo di mercato è generalmente diverso, alla fine di una campagna, rispetto all'inizio della campagna successiva ; che è pertanto necessario, per evitare ogni perturbazione sui mercati degli Stati membri importatori, istituire un supplemento che, in caso di fissazione in anticipo, si aggiungerà al prelievo applicabile alle importazioni di cereali in provenienza dagli Stati membri effettuate durante i primi quattro mesi della campagna e per le quali il titolo d'importazione sia stato chiesto prima dello scadere del primo mese della campagna ;

Considerando che, secondo le disposizioni del regolamento n. 141/64/CEE, l'elemento mobile del prelievo per i prodotti trasformati di cui è menzione in detto regolamento è calcolato sulla base del prelievo medio applicabile al prodotto di base durante un periodo rappresentativo ; che questo metodo di calcolo forfettario elimina in genere i rischi di perturbazioni sui mercati degli Stati membri importatori, in caso di fissazione in anticipo del prelievo, per un'importazione in provenienza dagli Stati membri ; che questo metodo di calcolo forfettario non elimina tuttavia tutti i rischi di perturbazioni sul mercato dello Stato membro importatore nel caso di una importazione di farine di frumento o di spelta, di semole e semolini di grano duro, di farine, semole e semolini di granturco, e di malto da effettuare durante i primi quattro mesi della campagna ; che conviene pertanto non prevedere per tali prodotti la possibilità di procedere ad una fissazione in anticipo del prelievo per una importazione in provenienza dagli Stati membri da effettuare durante i primi quattro mesi della campagna e per la quale il titolo di importazione sia stato chiesto anteriormente al 1° agosto ;

Considerando che i prodotti trasformati a base di riso sono soggetti alle disposizioni del regolamento n. 16/64/CEE ; che, questo regolamento prevede espressamente la possibilità per il Consiglio di estendere ai prodotti trasformati a base di riso la fissazione in anticipo del prelievo istituita per il riso e le rotture di riso ; che è opportuno giovarsi di tale facoltà, stante lo stretto rapporto economico che esiste tra tutti questi prodotti trasformati ;

Considerando che il regime della fissazione in anticipo del prelievo previsto dal regolamento n. 31/63/CEE del Consiglio [1] scade il 30 giugno 1965 ; che è necessario instaurare un regime consimile per l'avvenire ;

Considerando che conviene prevedere disposizioni transitorie relativamente alle domande di fissazione in anticipo del prelievo depositate nel corso del periodo d'applicazione del regolamento n. 31/63/CEE per importazioni da effettuare successivamente allo scadere di tale periodo ;

Considerando che, per poter valutare le conseguenze del nuovo regime instaurato, è opportuno limitarne per il momento la durata d'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 19, il prelievo applicabile all'atto dell'importazione in provenienza dai paesi terzi di farina di frumento e di spelta, di semole e semolini di grano duro e dei prodotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, ed agli articoli 8 e 12 del regolamento n. 141/64/CEE, è fissato in anticipo, a richiesta dell'interessato, da presentarsi, al momento del deposito della domanda del titolo, per un'importazione da effettuare nel periodo di validità del titolo stesso.

In tal caso, l'ammontare del prelievo è uguale a quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione, eventualmente modificato in funzione del prezzo d'entrata del prodotto, in mancanza di questo, del prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base in vigore nel mese dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'articolo 8 del regolamento n. 141/64/CEE, un supplemento viene aggiunto al prelievo. L'ammontare di tale supplemento è fissato per 100 kg di prodotto trasformato ed è pari all'ammontare del supplemento applicabile, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 19 ed a norma del regolamento n. 54 del Consiglio [2], e secondo la tabella vigente il giorno del deposito della domanda del titolo, alla quantità del prodotto di base presa in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo. L'ammontare del supplemento è determinato in funzione del mese dell'effettiva importazione del prodotto trasformato ; l'ammontare applicabile ad un'importazione effettuata durante l'ultimo mese di validità del titolo d'importazione è pari a quello applicato ad un'importazione effettuata nel mese precedente.

[1] GU n. 59 del 12. 4. 1963, pag. 1225/63.

[2] GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1581/62.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 19 e in conformità delle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 16/64/CEE, il prelievo applicabile all'atto dell'importazione, in provenienza dagli Stati membri, di grano tenero, di frumento segalato, di grano duro, di segala, di orzo, di avena, di granturco, di farina di frumento o di spelta, di semole e semolini di grano duro e dei prodotti menzionati nel regolamento n. 141/64/CEE, salvo i prodotti di cui agli articoli 6, 7 e 10 di tale regolamento, è fissato in anticipo, a richiesta dell'interessato, da presentarsi al momento del deposito della domanda del titolo, per un'importazione da effettuare nel periodo di validità del titolo stesso .

2. In tal caso, l'ammontare del prelievo è uguale a quello applicabile il giorno del deposito della domanda del titolo d'importazione, eventualmente modificato in funzione :

a) del prezzo d'entrata del prodotto, in mancanza di questo, del prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base, vigente nello Stato membro importatore nel mese dell'importazione ;

b) della differenza, nello Stato membro esportatore, tra il prezzo d'entrata del prodotto, in mancanza di questo, tra il prezzo d'entrata del prodotto o dei prodotti di base, vigente durante il mese della domanda del titolo, e il prezzo d'entrata in vigore durante il mese dell'importazione ;

c) della restituzione alla produzione accordata per il prodotto di base.

Le modalità di questa modificazione sono definite secondo la procedura prevista dall'articolo 26 del regolamento n. 19 e dall'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE.

3. In caso di importazione di grano tenero, di frumento segalato e di orzo dagli Stati membri, nonchè di granturco e di segala da quegli Stati membri che hanno una produzione considerevole di questi cereali, un supplemento fissato contemporaneamente al prelievo si aggiunge a quest'ultimo, quando il deposito della domanda del titolo ha avuto luogo :

— per il granturco, anteriormente al 1° novembre per un'importazione da effettuare durante i mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio ;

— per gli altri cereali, anteriormente al 1° agosto per un'importazione da effettuare durante i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.

Il supplemento ammonta a 2,5 unità di conto per 1.000 chilogrammi di cereali. Inoltre, quando nello Stato membro esportatore il prezzo di mercato costatato dalla Commissione per il calcolo dei prezzi franco frontiera, modificato in funzione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata, è superiore al prezzo indicativo valido per il centro di commercializzazione considerato o per il centro più vicino, il supplemento è maggiorato della differenza tra questi due prezzi.

Tuttavia, il supplemento è uguale a zero :

— allorchè il prezzo di mercato di cui al comma precedente è inferiore di più di 2,5 unità di conto per 1.000 chilogrammi di cereali al prezzo indicativo valido per il centro di commercializzazione considerato o per il centro il più vicino ;

— allorchè il prezzo indicativo valido per il centro di commercializzazione considerato come il più rappresentativo per l'esportazione verso lo Stato membro importatore, diminuito di 2,5 unità di conto per 1.000 chilogrammi di cereali, è superiore al prezzo d'entrata dello Stato membro importatore.

La Commissione fissa i supplementi al tempo stesso in cui determina i prezzi franco frontiera.

4. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 non sono applicabili :

— alle importazioni di farina di frumento o di spelta, di semole e semolini di grano duro da effettuare durante i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre e per le quali il deposito della domanda del titolo di importazione è stato effettuato prima del 1° agosto ;

— alle importazioni di farina, semole e semolini di granturco da effettuare durante i mesi di ottobre, novembre, dicembre e gennaio per le quali il deposito della domanda del titolo di importazione è stato effettuato prima del 1° novembre ;

— alle importazioni di malto, anche torrefatto, da effettuare durante i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 1965 per le quali il deposito della domanda del titolo di importazione è stato effettuato prima del 1° agosto 1965.

5. Tuttavia, in caso di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 3 o dell'articolo 19, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 19, nonchè in caso di esportazione da parte di uno Stato membro di cereali non raccolti in detto Stato :

a) per i cereali di cui al paragrafo 1, è applicabile per analogia l'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento n. 19 ;

b) per la farina di frumento o di spelta e le semole e i semolini di grano duro, l'ammontare del prelievo è calcolato in conformità del paragrafo 2, effettuando soltanto la modifica prevista alla lettera a).

Articolo 3

Per quel che riguarda i prodotti trasformati fabbricati utilizzando materie prime diverse dai prodotti di base, il prodotto di base da prendere in considerazione per l'applicazione degli articoli 1 e 2 è il prodotto che serve per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo.

Articolo 4

Per ciascuno dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2, il periodo per il quale è possibile ottenere la fissazione in anticipo del prelievo — periodo che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma e dell'articolo 2, paragrafo 1, corrisponde alla durata di validità del titolo d'importazione — può essere ridotto secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 19 e dall'articolo 23 del regolamento n. 16/64/CEE.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

Le disposizioni del presente regolamento annullano e sostituiscono quelle del regolamento n. 31/63/CEE del Consiglio, modificato.

Tuttavia, queste ultime restano in vigore per quanto riguarda le domande di fissazione in anticipo del prelievo depositate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento per importazioni da effettuare durante il periodo di validità del titolo d'importazione.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, terzo trattino, il presente regolamento è applicabile fino al 30 giugno 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

REGOLAMENTO N. 64/65/CEE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1965

relativo alla modifica del regolamento n. 46/65/CEE del Consiglio per quanto concerne il prezzo d'entrata applicabile nella Repubblica federale di Germania al «Butterkäse» (St. Paulin) per la campagna lattiero-casearia 1965/1966

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 13/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1] ed in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, e l'articolo 20, paragrafo 3,

Vista la proposta della Commissione,

---

[1] GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 549/64.